



Milano li, 2 Aprile 2026
Prot. n. 43 ON/ec

Alle
Aziende Associate
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 18

OGGETTO: Albo nazionale gestori ambientali – versamento diritto di iscrizione – Adempimento annuale.

Le imprese iscritte all'Albo Nazionale gestori ambientali, che effettuano la gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.lgs. 152/06, sono tenute alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione presso la Sezione regionale dell'Albo territorialmente competente.

Il termine ultimo per il versamento del diritto di iscrizione è stabilito al **30 Aprile 2026**.

Come determinato dall'art. 24, del D.M. 120/14 (nuovo Regolamento Albo), l'ammontare del diritto annuale di iscrizione è fissato in ragione della categoria e della classe di appartenenza.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7, del D.M. 120/14, l'omissione del pagamento del diritto annuale nei termini stabiliti, comporta la sospensione d'ufficio dall'Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione regionale dell'effettuazione del pagamento. L'attività di gestione dei rifiuti da parte dell'impresa dopo la scadenza del termine previsto per il pagamento dei diritti di iscrizione all'Albo senza che questo sia avvenuto, cioè nel periodo in cui l'iscrizione è automaticamente sospesa ex lege, comporta l'applicabilità della norma penale di cui all'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/06.

I soggetti sottoposti al suddetto obbligo ai sensi dell'art. 212, comma 5, del D.lgs. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, sono:

- imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei siti;
- imprese che effettuano attività di bonifica dei beni contenenti amianto;
- imprese che effettuano attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

Sono previste delle procedure di iscrizione semplificata per:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, di cui all'articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006 (Categoria 2-bis);

- aziende pubbliche speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici di cui al Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni (Categoria 1 con procedura semplificata).

Ulteriori modalità di iscrizione semplificata sono state rispettivamente introdotte dall'articolo 1, comma 124 della legge 4 agosto 2017, n. 124 e dal Decreto del Ministero dell'Ambiente 1 febbraio 2018 per:

- ✓ imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi (Sottocategoria 4-bis).

È inoltre prevista l'iscrizione all'Albo (categoria 6) per le imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti all'interno del territorio italiano (articolo 194, comma 3, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). (articolo 194, comma 3, del D.lgs 152/2006).

Non è ancora attiva, invece, l'iscrizione (categoria 7) per gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione, gli scali merci e i porti ai quali, nell'ambito del trasporto intermodale, sono affidati rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o navale o dell'impresa che effettua il successivo trasporto, nel caso di trasporto navale, il raccomandatario marittimo (articolo 212, comma 12, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

Si ricorda che la categoria 3-bis, è stata abrogata con deliberazione Albo n. 4, del 19 dicembre 2024.

- ❖ **Si allega prospetto degli importi dei diritti annuali pubblicato sul sito dell'Albo nazionale gestori ambientali.**

Cordiali saluti.

F.to il Direttore
Onofrio Nacci